



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della funzione pubblica*

**PN** GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Seminario**

***La nuova disciplina della Conferenza di Servizi e della SCIA***

**La nuova Conferenza di Servizi: diverse tipologie di Conferenze  
e modalità di svolgimento della conferenza decisoria.  
Differenze e analogie tra la conferenza semplificata e la  
simultanea. Termini certi e silenzio assenso**

**a cura di Renata Brandimarte**

**Matera, 23 maggio 2018**

**Sala “Coretti”, Dipartimento di prevenzione, ASL di Matera, Via Montescaglioso**

Formez**PA**

# La nuova conferenza di servizi

Di cosa ci occuperemo in questa prima parte:

- **L'esigenza di una nuova riforma: i problemi da risolvere**
- **Principi e criteri direttivi della nuova disciplina**
- **La nuova disciplina della conferenza di servizi, D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124**



- **Le diverse tipologie di Conferenze e le modalità di svolgimento della conferenza decisoria**
- **Differenze e analogie tra la conferenza semplificata e la simultanea**
- **Termini certi e Silenzio assenso**

# La nuova conferenza di servizi

## Che cos'è la conferenza di servizi?

Si tratta di un modulo procedimentale organizzativo che consente:

- l'esame contestuale degli interessi coinvolti in un procedimento;
- il confronto tra le amministrazioni portatrici degli interessi pubblici coinvolti;
- la riduzione dei termini del procedimento senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze.

La conferenza di servizi si svolge quando:

- l'attività amministrativa è di tipo "discrezionale";
- è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati da parte di altre amministrazioni

La CdS rende contestuale l'esame da parte di amministrazioni diverse che, nella procedura ordinaria, sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte, senza eliminare uno o più atti del procedimento.

# La nuova conferenza di servizi

## L'esigenza di una nuova riforma: i problemi da risolvere

A più di 20 anni di distanza dall'adozione della legge n. 241 del 1990, il legislatore delegante ha perseguito l'obiettivo di riformare integralmente il principale istituto di semplificazione procedimentale (modificato in questi anni per ben 11 volte).

Diverse le criticità che hanno da sempre frustrato la finalità di semplificazione :

- difficoltà a svolgere un numero elevato di conferenze con le riunioni;
- mancata espressione del parere da parte dell'amministrazione competente anche a causa dell'elevato numero di conferenze che «andavano deserte» per mancata partecipazione delle amministrazioni coinvolte;
- mancato rispetto dei termini del procedimento e della regola del silenzio assenso;
- mancata individuazione di un soggetto unico deputato ad esprimere la posizione definitiva dell'amministrazione di competenza;
- elevato ricorso alla conferenza di servizi;
- assenza di proporzionalità.

# La nuova conferenza di servizi – Parte prima

## • Principi e criteri direttivi della nuova disciplina

- **proporzionalità**: ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento (differenziazione dello svolgimento dei lavori della conferenza di servizi);
- **riduzione dei tempi**: per convocazione, acquisizione degli atti di assenso previsti, adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento (rappresentante unico; meccanismi decisionali);
- **certezza dei tempi**: qualsiasi tipo di conferenza di servizi deve avere una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e non equivocità delle conclusioni espresse (termini tassativi per richieste di integrazione documentale; silenzio assenso);
- **attuazione della telematica** e della normativa vigente in materia dal 2009.

# La nuova conferenza di servizi

## **D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

**La disciplina generale della conferenza di servizi, come modificata dal presente decreto, rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo lettera m), della Costituzione, come chiarito dall'articolo 29, comma 2-ter, della stessa legge n. 241 del 1990.**

**Essa pertanto prevale sulle discipline legislative regionali.**

**art. 29 comma 2-quater** «*Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere ulteriori livelli di tutela*».

# La nuova conferenza di servizi

## **D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

**Titolo I: completamente riscritti gli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990**

**Titolo II: composto da sette articoli (artt. 2-8) prevede disposizioni di coordinamento fra la nuova disciplina generale e alcune discipline di settore [regolamento SUAP (d.P.R. n. 160/2010), T.U. edilizia (d.P.R. n. 380/2001), l'autorizzazione unica ambientale-AUA (d.P.R. n. 59/2013) Autorizzazione paesaggistica (d.lgs. n. 42/2004)].**

**La nuova disciplina è entrata in vigore il 28 luglio 2016 e si applica ai procedimenti avviati dopo quella data.**

# La nuova conferenza di servizi

## D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

Cosa cambia con il decreto  
127?

**La conferenza decisoria** diventa obbligatoria, quando occorre acquisire almeno due pareri o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni

**Introduzione di due distinti, ma non per questo separati, MODULI ORGANIZZATIVI della CONFERENZA DECISORIA**

Conferenza semplificata

Conferenza simultanea

I due modelli di conferenza sono caratterizzati da diverse modalità di svolgimento in relazione alla complessità della decisione da prendere o all'espressione, da parte degli enti coinvolti, di dissensi o condizioni che richiedono una modifica progettuale (principio di «proporzionalità»)

La **conferenza semplificata** diventa il modulo ordinario della **conferenza decisoria**: niente più riunioni in presenza, ma solo invio dei documenti per via telematica

La conferenza "simultanea", con la riunione, si terrà solo quando è strettamente necessario



# La nuova conferenza di servizi

## D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

### Cosa cambia con il decreto 127?

**TEMPI CERTI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:** si decide al massimo in 45 giorni (90 giorni se sono coinvolti gli enti preposti alla tutela di interessi sensibili)

**Accelerazione dei termini procedurali**  
(riduzione dei tempi) semplificazione del meccanismo decisorio (certezza nella conclusione delle procedure)

### **SILENZIO ASSENSO**

**Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti anche se si tratta delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili (ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali, salute dei cittadini)**

Il Ruolo del Rappresentante Unico nella conferenza simultanea

# La nuova conferenza di servizi

**D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

**Cosa cambia con il decreto 127?**

## **LA MEDIAZIONE TRA POSIZIONI PREVALENTI E POSIZIONI DISSENZIENTI QUALIFICATE**

**Una disciplina fortemente innovativa in merito alle modalità di superamento del dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali della salute dei cittadini), che assume ora la forma di un'opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 14-quinquies della l. n. 241/1990, come introdotto dal d.lgs. n. 127/2016).**

**COORDINAMENTO CON LE DISCIPLINE DI SETTORE**

# La nuova conferenza di servizi

**D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

**Articolo 14**

Tre tipologie di conferenza



**Istruttoria**



**Preliminare**



**Decisoria**


***LA CONFERENZA DI SERVIZI PER LA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA)***

# La nuova conferenza di servizi

## D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

### Articolo 14

Conferenza istruttoria



*Serve per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.*

- L'indizione della conferenza istruttoria è **FACOLTATIVA**, in linea con la previgente disciplina
- L'indizione è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente
- L'indizione può essere richiesta da una delle amministrazioni competenti, coinvolta nel procedimento e dal privato interessato
- La forma di questa tipologia di conferenza è libera **modalità previste dall'art. 14-bis (SEMPLIFICATA) o modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente**

# La nuova conferenza di servizi

## D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

### Articolo 14

Conferenza preliminare



La conferenza preliminare può essere indetta anche dal privato – con costi a suo carico – al fine di verificare, prima della presentazione del progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso (pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati)

La conferenza preliminare può essere indetta dall'amministrazione procedente PER VALUTARE

- istanze o progetti preliminari, di particolare complessità;
- progetti riguardanti insediamenti produttivi di beni e servizi;
- la realizzazione di opere pubbliche.

# La nuova conferenza di servizi

## D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

### Articolo 14

#### Procedimento Conferenza preliminare

1. Presentazione da parte del privato di una richiesta motivata e corredata di uno **studio di fattibilità** (Elaborato che definisce preliminarmente il progetto che si intende realizzare e le modalità con cui si intende farlo).
2. L'amministrazione indice la conferenza entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta
3. Svolgimento della conferenza in modalità semplificata (art. 14 BIS) con la partecipazione delle amministrazioni interessate, invitate dal responsabile del procedimento
4. I termini possono essere abbreviati fino alla metà

# La nuova conferenza di servizi

## **D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

### **Articolo 14**

#### Procedimento Conferenza preliminare

5. Scaduti i termini, l'amministrazione procedente trasmette le determinazioni assunte dalle amministrazioni coinvolte al richiedente.
6. La conferenza sul progetto definitivo viene svolta direttamente in forma simultanea (con la riunione in presenza) e le amministrazioni devono attenersi a quanto indicato nella conferenza preliminare. Le determinazioni espresse nella conferenza preliminare possono essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del procedimento anche a seguito alle osservazioni degli interessati.
7. Per le opere pubbliche o d'interesse generale, la conferenza di servizi si esprime sul "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA" (coerenza terminologica con il Codice degli Appalti).

# La nuova conferenza di servizi

## D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

### La conferenza decisoria (semplificata o simultanea)

*L'amministrazione procedente deve SEMPRE indire la conferenza di servizi decisoria*

**QUANDO**



per la conclusione del procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

*La conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato o da uno degli enti procedenti*

**QUANDO**



l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche.



# La nuova conferenza di servizi

## D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

### Modalità di svolgimento della conferenza decisoria

In forma semplificata  
(senza riunioni) - Modalità asincrona  
Art. 14-bis  
le amministrazioni partecipanti comunicano per via telematica (comunicazioni, istanze e relativa documentazione, schemi di atto, atti di assenso ecc.)

In forma simultanea -modalità sincrona  
Si svolge solo se strettamente necessaria e in limitati casi:

- decisioni o progetti complessi
- casi di dissenso superabile o prescrizioni con modifiche sostanziali
- VIA regionale;
- richiesta dell'interessato o di un ente invitato
- presentazione del progetto definitivo dopo la conferenza preliminare

Con le nuove disposizioni si individuano due modelli di conferenza di servizi, distinte da diverse modalità di svolgimento, in relazione alla complessità della decisione da prendere o alla espressione, da parte delle amministrazioni coinvolte, di dissensi o di condizioni che richiedono una modifica progettuale.

# La nuova conferenza di servizi

**D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

**QUANDO deve essere convocata la conferenza decisoria ?**

Entro 5gg lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento dell'istanza di parte


Vengono eliminati così i "tempi morti" di attesa (30 giorni prima di indire la conferenza), la "corsa a ostacoli" per convocare le riunioni e le conferenze che vanno deserte

# La nuova conferenza di servizi

## D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

### Modalità di svolgimento della conferenza decisoria SEMPLIFICATA


La conferenza si dematerializza si svolge in modalità telematica e asincrona, senza una riunione collegiale



INVIO TELEMATICO Con le modalità previste dall'art 47 del CAD[cioè per posta elettronica(comunicazioni, istanze, relativa documentazione e atti di assenso)]

*Se le amministrazioni dispongono di un ambiente virtuale dove poter inserire le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria, è possibile inviare le credenziali di accesso alla pagina web (art. 14-bis comma 2 lettera a).*

In assenza di una piattaforma telematica o di firma digitale, è possibile inviare, in allegato a un messaggio di posta elettronica "ordinaria", il file dell'istanza protocollata e la relativa documentazione; in alternativa si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC)



Se si utilizza la posta elettronica ordinaria, può essere utile chiedere, con le stesse modalità, conferma scritta dell'avvenuta ricezione (art. 14-bis, comma 1)

# La nuova conferenza di servizi

## **D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

### **La conferenza decisoria SEMPLIFICATA**

#### **I contenuti della comunicazione**

- OGGETTO della determinazione da assumere, ISTANZA e DOCUMENTAZIONE utile per lo svolgimento dell'istruttoria, oppure le CREDENZIALI per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento della conferenza di servizi.
- TERMINE PERENTORIO (non superiore a 15 giorni) per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, da parte delle amministrazioni [possibilità di sospensione del procedimento per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 gg. (art. 2, comma 7, legge n. 241 del 1990).
  - ✓ Il responsabile del procedimento invia un'unica richiesta all'interessato.
  - ✓ NON POSSONO ESSERE RICHIESTE all'interessato informazioni o documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche che, ove necessario, vanno acquisite d'ufficio.

# La nuova conferenza di servizi

## D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

### La conferenza decisoria **SEMPLIFICATA**: I contenuti della comunicazione

- ❑ TERMINE PERENTORIO [45/90 giorni (coinvolte amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili)] entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni;
- ✓ OBBLIGO di rispettare il termine di conclusione del procedimento.
- ✓ Il termine è fissato in 90 giorni se tra le amministrazioni coinvolte vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini [ove le disposizioni di legge o i regolamenti di cui all'art. 2 della legge 241 del 1990 non indichino un termine diverso (art.14-bis, comma 2, lett, c.)].
- ✓ Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione.
- ❑ DATA della eventuale riunione in modalità simultanea da tenersi entro 10 giorni dal termine di cui alla lettera c) (art. 14-bis, comma 2), cioè dalla scadenza dei termini per esprimere le proprie determinazioni.

Ai suddetti termini si aggiungono ulteriori 5 giorni lavorativi per la conclusione del procedimento, con la determinazione motivata di conclusione (Provvedimento o Diniego)

DURATA MASSIMA (al netto di integrazioni documentali):

5ggl+45gg+5ggl [interessi sensibili: 5ggl+90gg+5ggl]

# La nuova conferenza di servizi

## **D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

### **Modalità di svolgimento della conferenza decisoria SEMPLIFICATA**

#### **L'indizione della Conferenza di Servizi è comunicata :**

- Amministrazioni e soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento (soggetti competenti che devono rendere le proprie determinazioni)
- Soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
- Soggetti che possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9, l. 241 /90 (Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento).

# La nuova conferenza di servizi

**D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

**La conferenza decisoria SEMPLIFICATA**

**Le DETERMINAZIONI delle Amministrazioni coinvolte (art. 14-bis, co. 3)**

- ✓ Le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni in termini di **ASSENSO** o di **DISSENSO** e congruamente motivate
- ✓ In caso di **DISSENSO**, devono indicare in modo chiaro le eventuali modifiche necessarie ai fini dell'**ASSENSO** (c.d. *dissenso costruttivo*)
- ✓ Le prescrizioni devono essere rese in modo **CHIARO E ANALITICO**, indicando se derivanti da vincoli normativi o se apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico

# La nuova conferenza di servizi

**D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

**La conferenza decisoria SEMPLIFICATA**

**Le DETERMINAZIONI delle Amministrazioni coinvolte (art. 14-bis, co. 3)**

***LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI entro il termine perentorio indicato, o la determinazione priva dei requisiti richiesti EQUIVALE AD ASSENSO SENZA CONDIZIONI***

*Eccezione*



***Sono esclusi i casi in cui le disposizioni dell'Unione Europea prevedono PROVVEDIMENTI ESPRESSI (es. la maggior parte delle disposizioni statali in materia ambientale)***

*Responsabilità dell'amministrazione*



***Restano ferme le responsabilità dell'ente, nonché quelle dei singoli dipendenti nei suoi confronti, per l'ASSENSO reso anche in forma implicita o quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti***



# La nuova conferenza di servizi

## D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

### Conclusione della conferenza decisoria SEMPLIFICATA art. 14-bis c. 5

- ✓ *Se acquisiti* atti di assenso non condizionato (anche nella forma di silenzio-assenso)
- ✓ *Se pervenuti* atti di dissenso con indicazioni e prescrizioni necessarie per l'assenso o per il superamento del dissenso, che non determinino l'obbligo di apportare modifiche sostanziali alla decisione in questione

Scaduto il termine di 45/90 giorni, l'amministrazione procedente adotta entro 5 giorni la **determinazione motivata**  
**CONCLUSIONE POSITIVA**

Se acquisiti atti di **DISSENSO** che l'amministrazione procedente ritiene **NON** superabili.

Entro lo stesso termine, adotta una **DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA**

# La nuova conferenza di servizi

## **D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

### **Conclusione della conferenza decisoria SEMPLIFICATA art. 14-bis c. 5**

*La conclusione negativa nei procedimenti ad istanza di parte comporta la comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10bis, L. 241/90.*

*Se nel termine di 10gg l'interessato trasmette le proprie osservazioni, l'amministrazione procedente le invia alle amministrazioni coinvolte, fissando un nuovo termine. Se quest'ultime confermano il loro dissenso, ne è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza di servizi.*

*Se nel termine di 10gg l'interessato non trasmette le proprie osservazioni, si produce l'effetto del rigetto della domanda.*

# La nuova conferenza di servizi

## **D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

### **Conferenza SIMULTANEA a seguito della SEMPLIFICATA**


Se pervenuti atti di assenso condizionati o atti di dissenso con indicazioni e prescrizioni necessarie per l'assenso che richiedono modifiche sostanziali, l'amministrazione procedente convoca la CONFERENZA SIMULTANEA nella data già indicata nella Comunicazione di indizione della conferenza semplificata (10 gg. dallo scadere del termine massimo di 45 gg per la comunicazione delle proprie determinazioni da parte della amministrazioni interessate).

L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio per la richiesta di integrazioni documentali (15gg). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.

L'amministrazione procedente COMUNICA le determinazioni pervenute e gli assensi impliciti :

- alle amministrazioni interessate per permettere di nominare il Rappresentante Unico
- alle altre amministrazioni che possono partecipare in funzione di supporto al RU.

# La nuova conferenza di servizi



# La nuova conferenza di servizi

## **D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

### **Conferenza di Servizi DECISORIA SIMULTANEA (art. 14-ter)**

- ❑ La conferenza simultanea rappresenta il tradizionale modello di conferenza di servizi
- ❑ La conferenza vede la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
- ❑ La riforma ha il merito di aver espressamente imposto la presenza contestuale dei partecipanti: requisito indispensabile perché possa svolgersi un reale confronto, volto alla mediazione tra le diverse posizioni.
- ❑ Ciascuna amministrazione esprime la propria posizione per il tramite di un suo rappresentante legittimato (RAPPRESENTANTE UNICO).

# La nuova conferenza di servizi

## D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

### Conferenza di Servizi **DECISORIA SIMULTANEA** (art. 14-ter) è prevista in casi di particolare complessità


- ❑ Il Riferimento al concetto di «complessità» assume un ruolo importante nella nuova disciplina: giustifica il passaggio dalla conferenza di servizi semplificata a quella simultanea. La norma non detta criteri certi sulla base dei quali individuare i casi concreti. Si rischia di dare una interpretazione estensiva della complessità contravvenendo alla finalità di semplificazione della riforma.
- ❑ L'amministrazione procedente deve, comunque, dare una motivazione della "particolare complessità" della decisione da assumere che potrebbe farlo sulla base dei seguenti elementi:
  - ❑ - natura degli interessi in gioco;
  - ❑ - numero e tipologia delle amministrazioni interessate e da coinvolgere;
  - ❑ - tipo di accertamenti richiesti
  - ❑ - tipo di progetto interessato

# La nuova conferenza di servizi

**D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

## **Conferenza di Servizi DECISORIA SIMULTANEA**

Quando è prevista la conferenza simultanea (con riunione anche in via telematica)



Solo se strettamente necessaria, nei casi complessi e nei seguenti casi

*Il responsabile del procedimento DEVE indire la Conferenza Simultanea*

Quando il privato presenta il progetto definitivo dopo la conclusione della CONFERENZA PRELIMINARE

Progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale VIA (art. 14, comma 4)

### ***Passaggio dalla semplificata alla simultanea***

Quando si registra il fallimento della modalità semplificata, si ricorre alla conferenza simultanea per consentire la discussione tra le diverse amministrazioni coinvolte: quindi, anziché, inviare a tutte le amministrazioni interessate, una nuova proposta di decisione con le modifiche suggerite da una o più delle altre amministrazioni, si passa alla conferenza simultanea.

# La nuova conferenza di servizi

## **D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

### **Conferenza di Servizi DECISORIA SIMULTANEA**

#### **Termini del procedimento**

#### **- Si tratta di termini massimi e perentori-**

La convocazione della conferenza simultanea può avvenire:

- ❑ Entro 10 gg. dalla scadenza dei termini della conferenza semplificata, nella data previamente comunicata e i lavori si concludono entro 45 dalla data della prima riunione.
- ❑ Se la conferenza simultanea è indetta in caso di decisioni complesse, l'amministrazione procedente può indire la conferenza (non è indicato il termine per l'indizione) e convocare la riunione nei successivi 45 giorni, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. I lavori della conferenza si concludono, in questo caso, entro 45/90 (interessi sensibili) giorni dalla data della prima riunione.



# La nuova conferenza di servizi

## **D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

### **Conferenza di Servizi DECISORIA SIMULTANEA**

#### **Termini del procedimento**

#### **- Si tratta di termini massimi e perentori-**

- ❑ Quando la convocazione sia richiesta dalle amministrazioni competenti (richiesta motivata) avanzata entro 15 gg dal ricevimento dell'istanza. La convocazione avviene nei successivi 45 gg.

l'art. 14-ter (Conferenza simultanea) prevede un termine di 45/90 giorni per la conclusione dei lavori.

Il termine di 90 gg è «residuale» in quanto le disposizioni di legge e di regolamento dei procedimenti relativi alla tutela degli interessi sensibili possono aver stabilito un termine inferiore o superiore a 90 gg.

# La nuova conferenza di servizi

**D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**

**Conferenza di Servizi DECISORIA SIMULTANEA**  
**Termini del procedimento**

**Anche in questo tipo di conferenza si applica il Silenzio-assenso**

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del co. 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

## La conferenza in caso di decisioni complesse

